



Prot. 10904 del 31.12.2020

ORDINANZA N.60 DEL 31 dicembre 2020

IL SINDACO F.F.

DATO ATTO che l'Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di Sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato sul territorio nazionale, per sei mesi, lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 08/03/2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio 9 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 08/03/2020;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;



COMUNE DI PRAIANO

Antica Praegianum

DATO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, soprattutto dell'avvenuto verificarsi di ulteriori eventi di positività che ha interessato anche dipendenti del Comune;

PRESO ATTO pertanto del grave pericolo incipiente per la formazione di focolai da Covid 19 negli uffici comunali;

RAVVISATA la necessità di dover provvedere senza ulteriore indugio ad adottare ogni provvedimento necessario anche ai fini precauzionali onde evitare probabili contagi tra i dipendenti comunali e gli utenti dei servizi comunali;

RITENUTO, pertanto, provvedere con urgenza alla sanificazione di tutti gli uffici comunali al fine di tutelare la salute degli altri dipendenti, dei cittadini in genere e della pubblica incolumità;

RAVVISATA la sussistenza di una situazione di pericolo di danno grave ed imminente per l'incolumità pubblica;

DATO ATTO che per l'espletamento delle attività di sanificazione e successiva pulizia degli ambienti necessitano almeno tre giorni di inibizione dell'immobile della sede comunale;

VISTO il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

RITENUTO di dover adottare misure di natura precauzionale tese a prevenire una possibile potenziale trasmissione del virus;

CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

VISTO l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

ORDINA

in via precauzionale, al fine di prevenire il rischio di diffusione del COVID-19 nell'ambito del territorio comunale:

la chiusura degli Uffici Comunali dal 31.12.2020 al 08.01.2021, e l'inibizione immediata al pubblico dell'accesso ai medesimi uffici, ad eccezione di:

- Polizia Municipale
- Ufficio Protocollo e stato civile, per motivi indifferibili ed urgenti, dalle 9,00 alle 12 previo appuntamento telefonico ai nn. 089 8131917 – 089 8131918 e 089 8131924.

DISPONE



COMUNE DI PRAIANO

Antica Praegianum

-L'attivazione di smart-working per il personale attualmente in servizio come modalità lavorativa prevalente.

-di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet del Comune;

-di assicurare da parte dei VV.UU. i necessari controlli da effettuarsi direttamente e/o in collaborazione con altre forze di polizia per il rispetto delle misure previste dalla presente ordinanza, nonché dai provvedimenti che saranno successivamente emessi sulla base della presente ordinanza.

-che copia della presente ordinanza sia trasmessa a:

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Salerno;

Responsabili dei Servizi Comunali;

Servizio Polizia Municipale del Comune;

Comando Stazione Carabinieri di Positano;

Comando Guardia di Finanza di Positano;

AVVERTE

-le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi dell'art. 650 Codice Penale come previsto dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6;

-ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Salerno entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.



IL SINDACO F.F.
Dott.ssa Anna Maria Caso